

## DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' del 18 agosto 1993 (GU del 25-9-93). TARIFFA NAZIONALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI MEDICINALI.

Allegato A: prezzi (in €) delle sostanze.  
Allegato B: onorari (in €).

### IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n.990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 [e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1993];

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

### DECRETA:

#### Articolo 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

#### Articolo 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119.

#### Articolo 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

- 1) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;
- 2) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);
- 3) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

4) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

#### Articolo 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre detto minimo.

#### Articolo 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

#### Articolo 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

#### Articolo 7.

Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella **tabella n. 3** della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L.3.000.

#### Articolo 8.

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.7.500.

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate

con arrotondamento pari a L.9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 per la dispensazione diurna.

#### Articolo 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati **A** e **B** e non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

#### Articolo 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

#### Articolo 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

#### Articolo 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

#### Articolo 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

#### Articolo 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993. IL MINISTRO: Garavaglia

**Gli importi della tariffa sono indicati qui di seguito in euro (€)**, calcolati dagli originari in lire seguendo i criteri stabiliti dall'art. 4 del D. Lgs. 213/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

l'importo espresso in unità e decine di lire è convertito utilizzando quattro cifre decimali; l'importo espresso in centinaia di lire è convertito utilizzando tre cifre decimali; l'importo espresso in migliaia di lire è convertito utilizzando due cifre decimali.


### Tariffa Nazionale

#### Allegato A - Tabella dei prezzi delle sostanze

Medicinale	grammi	Euro
<b>A</b>		
Acido acetilsalicilico	1	€ 0,0310
Acido ascorbico	1	€ 0,062
Acido benzoico	1	€ 0,052
Acido borico	10	€ 0,093
Acido citrico	10	€ 0,093
Acido cloridrico (diluito)	1	€ 0,0310
Acido fosforico	10	€ 0,439
Acido glutammico	1	€ 0,103
Acido lattico	1	€ 0,0362
Acido pirogallico (pirogallolo)	1	€ 0,225
Acido salicilico	1	€ 0,0258
Acido tannico (tannino)	1	€ 0,103
Acido tartarico	10	€ 0,258
Acido tricloro-acetico	1	€ 0,155
Acqua depurata	100	€ 0,052
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)		
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)		
Acqua sterile per prep. iniettati	10	€ 0,052
Agar Agar	1	€ 0,232
Alcool etilico a 95 gradi	100	€ 2,07
Allume	100	€ 0,439
Aloe polvere	1	€ 0,0232
Altea (radice) polvere	10	€ 0,439
Altea estratto fluido	10	€ 0,77
Amido di mais	100	€ 0,62
Amido di riso	100	€ 0,68
Ammoniaca	10	€ 0,077
Ammonio carbonato	10	€ 0,129
Ammonio cloruro	10	€ 0,258
Ammonio solfoittiolato	10	€ 0,88
Anice	1	€ 0,0258
Anice stellato (badiana)	1	€ 0,052
Antimonio e potassio tartrato	1	€ 0,077
Argento nitrato	1	€ 1,29
Argento proteinato	1	€ 0,95
Argilla sterilizzata (bolus albacaolino v. Caolino)		
Atropina solfato	1	€ 3,23
<b>B</b>		
Benzalconio cloruro	1	€ 0,207
Bergamotto essenza	1	€ 0,310
Bismuto canforcarbonato neutro	1	€ 0,155
Bismuto carbonato basico	1	€ 0,093
Bismuto nitrato basico (magistero)	1	€ 0,077
Bismuto salicilato basico	1	€ 0,271
Bismuto gallato basico (sottogallato)	1	€ 0,101
Blu di metilene	1	€ 0,310
Boldo polvere	10	€ 0,207
Boldo estratto fluido	10	€ 0,57
Borace	100	€ 0,62
Bromoformio	1	€ 0,139
Burro di cacao	10	€ 0,439
<b>C</b>		
Caffeina	1	€ 0,336
Caffeina e sodio benzoato	1	€ 0,232
Calcio carbonato (precipitato)	10	€ 0,413
Calcio cloruro (cristalli)	10	€ 0,395
Calcio fosfato bibasico	10	€ 0,310
Calcio glicerofosfato	1	€ 0,077
Calcio idrossido	100	€ 1,81
Calcio lattato	1	€ 0,0207
Camomilla comune	100	€ 3,41

Canfora	1	€ 0,108	Liquirizia	100	€ 1,55
Caolino (Bolus alba)	1	€ 0,0103	Litio carbonato	1	€ 0,077
Carbone attivo	1	€ 0,077	<b>M</b>		
Carbone vegetale	1	€ 0,0103	Magnesio carbonato	10	€ 0,103
Carbonio tetracloruro	100	€ 2,43	Magnesio ossido	10	€ 0,155
Cascara estratto secco	1	€ 0,310	Magnesio solfato eptaidrato	100	€ 0,77
Cedro essenza	1	€ 0,258	Magnesio stearato	100	€ 2,48
Cera bianca	1	€ 0,0258	Manna	10	€ 0,52
China rossa corteccia	10	€ 0,372	Mannitolo (Mannite)	10	€ 0,62
China estratto fluido	lo	€ 1,03	Menta (foglie)	10	€ 0,439
Chinidina solfato	1	€ 0,62	Menta essenza	1	€ 0,258
Chinina cloridrato	1	€ 0,64	Mentolo naturale	1	€ 0,129
Chinina solfato	1	€ 0,52	Meprobamato	1	€ 0,0155
Cloralio idrato	1	€ 0,062	Mercurio cloruro (sublim. Corrosivo)	1	€ 0,139
Cloroformio	10	€ 0,387	Mercurio ossido giallo	1	€ 0,232
Codeina fosfato	1	€ 7,75	Mercurioso cloruro	1	€ 0,258
Collodio	10	€ 0,284	Metile-p-idrossibenzoato	1	€ 0,207
Creosoto	1	€ 0,217	Metile salicilato	10	€ 0,181
<b>D</b>			Metionina	1	€ 0,129
Difenidramina	1	€ 0,57	Morfina cloridrato	1	€ 9,30
<b>E</b>			Morfina solfato	10	3€ 8,22
Efedrina base	1	€ 0,62	<b>N</b>		
Efedrina cloridrato	1	€ 0,62	Niaouli essenza (gomenolo)	1	€ 0,103
Esametilentetramina (cristalli)	10	€ 0,59	Nicotinammide	1	€ 0,207
Esametilentetramina anidro metilencitrato	10	€ 0,155	Nichetammide	1	€ 0,116
Etere etilico (anestetico)	10	€ 0,491	Noce vomica estratto fluido	10	€ 1,03
Eucaliptolo	1	€ 0,052	<b>O</b>		
Eucalipto essenza	1	€ 0,103	Olio di arachidi	100	€ 1,03
<b>F</b>			Olio di mandorle dolci	100	€ 4,13
Fenile salicilato	1	€ 0,077	Olio di oliva	100	€ 1,03
Fenoltaleina	1	€ 0,077	Olio di ricino	100	€ 1,55
Fenolo	1	€ 0,052	Olio di sesamo	100	€ 1,81
Fenolo liquido	10	€ 0,52	Omatropina bromidrato	1	€ 5,16
Ferro ridotto	1	€ 0,103	Oppio polvere titolata	1	€ 1,86
Finocchio essenza	1	€ 0,258	Ossicodone cloridrato	5	€ 72,30
Formaldeide soluz. Acquosa al 40%	100	€ 0,362	Ossigeno gassoso (litri)	100	€ 0,77
Frangula estratto secco	1	€ 0,310	Ossigeno liquido (litri)(espresso in ossigeno gassoso)	100	€ 0,465
Ftalil sulfatiangolo (vedi Sulfatiangolo)	1	€ 0,070	<b>P</b>		
<b>G</b>			Pancreatina	1	€ 0,116
Garofano essenza	1	€ 0,181	Papaina	2	€ 0,155
Gelatina	1	€ 0,0310	Papaverina cloridrato	1	€ 0,61
Genziana estratto fluido	10	€ 0,77	Paracetamolo	10	€ 0,67
Genziana tintura	10	€ 0,85	Paraffina solida	10	€ 0,062
Ginepro essenza	1	€ 1,03	Paraffina liquida	100	€ 1,03
Glicerina	10	€ 0,103	Pepsina (1: 100)	1	€ 0,054
Glicole propilenico	10	€ 0,232	Perossido di idrogeno 100 vol.	100	€ 0,52
Glucosio	1	€ 0,0155	Perossido di idrogeno 10 vol.	100	€ 0,387
Gomma adragante	10	€ 1,14	Pilocarpina cloridrato	1	€ 9,14
Gomma arabica	10	€ 0,413	Pino essenza	1	€ 0,217
Guaiacolo	1	€ 0,129	Pino gemme	10	€ 0,207
<b>I</b>			Piombo acetato	10	€ 0,129
Iodio	10	€ 2,07	Piperazina adipato	1	€ 0,052
Iodio soluz. alcoolica (alcool iodato)	10	€ 0,52	Poligala (virginiana radice)	10	€ 0,387
Iodoformio	1	€ 0,232	Poligala estratto fluido	10	€ 1,29
Ipecacuana (radice)	1	€ 0,232	Polivinilpirrolidone	1	€ 0,207
Ipecacuana polvere titolata	1	€ 0,287	Potassio bromuro	1	€ 0,077
Ipecacuana estratto fluido	10	€ 4,65	Potassio cloruro	10	€ 0,336
<b>L</b>			Potassio ioduro	1	€ 0,101
Lanolina anidra	10	€ 0,181	Potassio permanganato	10	€ 0,155
Lattosio	10	€ 0,077	Potassio sulfoguaiacolato	1	€ 0,077
Lidocaina	1	€ 0,155	Procaina cloridrato	1	€ 0,491
Lidocaina cloridrato	1	€ 0,103	<b>R</b>		
Limone essenza	1	€ 0,103	Rabarbaro polvere	1	€ 0,0232
Lino semi	100	€ 0,77	Rabarbaro estratto fluido	10	€ 1,29
Lino farina	100	€ 1,03	Ratania	10	€ 0,207

Resorcina	1	€ 0,132
<b>S</b>		
Saccarina	1	€ 0,103
Saccarosio	100	€ 0,207
Senna foglia	10	€ 0,155
Senna frutti	10	€ 0,103
Sodio benzoato	1	€ 0,0155
Sodio bicarbonato	10	€ 0,0310
Sodio bromuro	10	€ 0,70
Sodio citrato	10	€ 0,413
Sodio cloruro	10	€ 0,103
Sodio fosfato bibasico	10	€ 0,310
Sodio glicerofosfato	1	€ 0,054
Sodio ioduro	1	€ 0,093
Sodio salicilato	1	€ 0,0258
Sodio solfato anidro	10	€ 0,077
Sodio solfato decaidrato	100	€ 0,207
Sodio stearato	10	€ 0,413
Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette)	10	€ 0,207
Sodio tiosolfato	1	€ 0,0258
Solfadiazina	1	€ 0,052
Solfaguanidina	1	€ 0,129
Solfamerazina	1	€ 0,310
Solfametazina	1	€ 0,155
Solfanilammide	1	€ 0,0310
Solfo precipitato (magistero)	100	€ 2,32
Solfo sublimato (fiori)	100	€ 0,62
Sorbitolo puro	100	€ 3,10
Sorbitolo soluzione al 70%	100	€ 2,17
Spermaceti	1	€ 0,0181
Stearina	1	€ 0,0103
Strichina nitrato	1	€ 1,16
Sulfatiazolo	1	€ 0,070
<b>T</b>		
Talco	100	€ 0,470
Teobromina	1	€ 0,413
Teofillina	1	€ 0,258
Terpina idrata	1	€ 0,0387
Timolo	1	€ 0,116
<b>V</b>		
Valeriana polvere	10	€ 0,258
Valeriana tintura	10	€ 0,77
Vaselina bianca	10	€ 0,129
<b>Z</b>		
Zinco ossido	10	€ 0,108
Zinco solfato	1	€ 0,052
Zucchero (v. Saccarosio)	100	€ 0,207

 Giancarlo Fogliani  
web: [farmaciafogliani.it](http://farmaciafogliani.it)  
per CAF Latium  
Professione & Sviluppo.

## Tariffa Nazionale, Allegato B Tabella degli onorari professionali

Medicinale	Euro
<b>1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti):</b>	
per qualunque quantità	€ 3,49
per ciascun componente in più sul prezzo finale	€ 0,413
per filtrazione	€ 1,21
per riscaldamento	€ 1,21
per sterilizzazione	€ 1,81
<b>2) Emulsioni e sospensioni:</b>	
preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250	€ 5,81
per ogni g 100 in più oltre i g 250	€ 0,362
per ogni componente in più sul prezzo finale	€ 0,362
<b>3) Pomate - cerotti ed empiastri:</b>	
preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50	€ 6,38
per ogni g 50 in più oltre i g 50	€ 0,387
per ciascun componente in più sul prezzo finale	€ 0,387
per preparazioni a caldo	€ 1,16
per preparazioni sterili	€ 1,16
<b>4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti):</b>	
per qualunque quantità	€ 4,34
per ogni componente in più sul prezzo finale	€ 0,387
<b>5) Cachets - cartine - capsule - compresse:</b>	
preparazioni (fino a due componenti) per 10 unità	€ 5,22
oltre le prime 10 per ogni unità in più	€ 0,129
per ogni unità in meno	€ 0,181
per ciascun componente in più sul prezzo finale	€ 0,310
<i>Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto</i>	
<b>6) Pillole - Granuli - Pastiglie:</b>	
preparazioni (fino a due componenti) per venti unità	€ 7,26
oltre le prime venti per ogni unità in più	€ 0,077
per ogni unità in meno	€ 0,155
per ciascun componente in più sul prezzo finale	€ 0,310
<b>7) Boli:</b>	
preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità	€ 5,81
oltre le prime cinque unità ogni unità in più	€ 0,155
per ogni unità in meno	€ 0,413
per ciascun componente in più sul prezzo finale	€ 0,310
<b>8) Suppositori - ovuli - candele e cilindri uretrali</b>	
preparazioni (fino a due componenti) per sei unità	€ 7,26
per ogni unità in più	€ 0,310
per ogni unità in meno	€ 0,57
per ciascun componente in più sul prezzo finale	€ 0,310
<b>9) Fiale: (esclusi controlli F.U.)</b>	
fino a tre ml	€ 0,207
fino a cinque ml	€ 0,387
fino a dieci ml	€ 0,439
fino a cinquanta ml	€ 1,81
fino a cento ml	€ 2,50
<i>Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'Allegato B</i>	
<b>10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari)</b>	€ 2,32

**NOTA** Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato.